

ALLEGATO 5

Criteria speditivi per individuare alcune modifiche sostanziali AIA

1- Definizioni

Si intendono integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 5, del D.Lgs. 152/06, e in particolare le definizioni di: "autorizzazione integrata ambientale" (AIA), "installazione", "modifica", "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto".

Nel presente allegato, inoltre, si applicano le seguenti ulteriori definizioni:

- a) "impianto IPPC": una installazione soggetta ad autorizzazione integrata ambientale;
- b) "AIA iniziale": l'autorizzazione integrata ambientale originariamente rilasciata all'installazione, così come modificata a seguito di successivi provvedimenti di rinnovo periodico, modifica sostanziale e riesame sostanziale;
- c) "riesame sostanziale": riesame del provvedimento di AIA equiparato, ai fini tariffari, a modifica sostanziale, ai sensi del cosiddetto "decreto tariffe IPPC" (DM 24 aprile 2008);
- d) "unità tecnica": il dispositivo, o il sistema, o l'insieme di dispositivi o sistemi, fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio. Tale definizione coincide letteralmente con quella di "impianto" di cui all'articolo 268, comma 1, lettera I, del D.Lgs. 152/06, ma applicandosi ad un diverso ambito (le installazioni soggette ad AIA) non sempre e necessariamente è ad essa sovrapponibile. Alcuni tipici casi di "unità tecnica" sono le singole sezioni di una centrale termoelettrica, i singoli serbatoi di una raffineria, i singoli altoforni di un impianto siderurgico, le singole unità di processo di un impianto chimico. Tipicamente non costituisce di per sé unità tecnica, una parte di installazione (quale una condotta, un magazzino, un ufficio, un piazzale, etc...) per la quale non sono state indicate migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, poiché ciò presuppone l'irrilevanza ambientale della specifica funzione svolta.

2- Esercizio di modifiche sostanziali ad una installazione dotata di AIA

Gli interventi su una installazione soggetta ad AIA che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente devono essere espressamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06. Tale obbligo discende direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento (direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali "IED") e non può pertanto in alcun modo essere derogato.

In particolare l'art. 29-*nonies*, comma 2, del D.Lgs 152/2006 prevede che il gestore, in caso progetti una modifica sostanziale all'installazione, debba presentare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06, invece, se la modifica progettata non è sostanziale, decorsi 60 giorni dalla sua comunicazione il gestore può realizzare l'intervento.

Al fine di evitare una indeterminatezza riguardo l'effettiva configurazione impiantistica, con conseguenti problemi in sede di controllo, è buona prassi che il gestore comunichi all'autorità di controllo e all'autorità competente se e quando (decorsi 60 giorni dalla comunicazione) realizza la modifica e che l'autorità di controllo verifichi (nell'ambito delle ordinarie attività di controllo) che la modifica realizzata corrisponda a quella comunicata.

In ogni caso, nelle more della conclusione del procedimento avviato a seguito della comunicazione, l'installazione può essere esercitata solo se garantisce il pieno rispetto delle condizioni dell'AIA iniziale.

3- Identificazione delle modifiche

Alla ricezione di una comunicazione ex art. 29-*nonies*, commi 1 o 2, del D.Lgs. 152/06, in primo luogo è necessario verificare se quanto si prospetta costituisce effettivamente una modifica alla installazione già autorizzata.

E' difatti possibile che i gestori, citando tali riferimenti normativi, presentino comunicazioni in realtà non relative a vere e proprie modifiche.

A riguardo, in base all'esperienza, risulta utile illustrare alcuni casi in cui le comunicazioni non sono procedibili in quanto non prospettano "modifiche".

- a) E' concettualmente diverso dalla modifica un intervento volto a **realizzare una nuova unità** non già prevista ed autorizzata nell'AIA, nel medesimo sito dell'installazione.

Ove tale nuova unità non sia tecnicamente connessa all'impianto IPPC preesistente, essa dovrà dotarsi (se necessario) di una distinta autorizzazione.

Se viceversa la nuova unità dovrà essere tecnicamente connessa all'impianto IPPC, essa dovrà essere preventivamente autorizzata, modificando l'AIA iniziale dell'impianto IPPC preesistente.

Ciò significa che, a prescindere dalla significatività ambientale dell'intervento, le comunicazioni in merito devono essere considerate istanze autorizzative e la nuova unità dovrà considerarsi non autorizzata sino all'aggiornamento dell'AIA, non costituendo l'istanza (decorsi 60 giorni) modifica provvisoria della descrizione dell'impianto IPPC.

Tale disciplina si applica anche nel caso di **sostituzione integrale di unità preesistenti**, ove tale sostituzione non sia già stata prevista nell'AIA iniziale e pertanto non sia stato verificato, in sede istruttoria, che l'unità progettata rispetti i requisiti prestazionali previsti dalla disciplina IPPC per le nuove unità.

I relativi procedimenti possono essere inquadrati come riesami dell'autorizzazione avviati su istanza del gestore ai sensi delle norme generali in materia di procedimento amministrativo e conseguentemente, ai soli fini tariffari, è possibile assimilare il caso a quello delle modifiche.

- b) Un altro caso che non può essere ricondotto ad una modifica, è quello in cui il gestore, a volte anche in assenza di una modifica impiantistica, segnala la presenza di nuovi elementi istruttori, non precedentemente noti, tali da rendere ragionevole o necessaria una **revisione del quadro autorizzativo**. Anche in questo caso il procedimento da avviare è piuttosto un riesame (o ai sensi dell'articolo 29-octies, del D.Lgs. 152/06, se i nuovi elementi determinano, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di concludere il riesame, o ai sensi delle norme generali in materia di procedimento amministrativo, se si ammette la possibilità per il gestore di ritirare l'istanza e far archiviare il procedimento).
Si noti, a riguardo, che in tale casistica ricadono anche le richieste di **applicazione di deroghe**, la cui concessione la norma subordina ad una pronuncia dell'Autorità Competente. In tal caso, difatti, il quadro autorizzativo di riferimento è quello della AIA iniziale, conformato ai requisiti normativi applicabili in via ordinaria (senza deroghe), ed il nuovo elemento istruttorio è la (motivata) richiesta di deroga.
- c) Simile al precedente è il caso in cui il gestore segnala la presenza di nuovi elementi istruttori, non precedentemente noti, tali da rendere ragionevole una **revisione del piano di monitoraggio e controllo**, in assenza di qualsivoglia modifica della parte produttiva dell'impianto. Anche in questo caso il procedimento da avviare è un riesame (o ai sensi dell'articolo 29-octies, del D.Lgs. 152/06, se necessario, o ai sensi delle norme generali in materia di procedimento amministrativo, se si ammette la possibilità per il gestore di ritirare l'istanza).
Peraltro a riguardo va osservato che modifiche, anche significative, al Piano di Monitoraggio e Controllo possono di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ISPRA e gestore, senza l'avvio di alcun procedimento di riesame, nel caso in cui ISPRA possa confermare che le soluzioni alternative applicate sono almeno equivalenti, in termini di efficacia complessiva dei controlli, a quelle originariamente descritte nel PMC.
- d) Non costituisce "modifica" un intervento che ha come unica finalità **adeguare le prestazioni dell'installazione alle prescrizioni AIA**, come chiarito dall'articolo 29-sexies, comma 9, del D.lgs. 152/06. In questo caso l'autorità competente è semplicemente chiamata a prendere atto dell'intervento, salva la sua facoltà di aprire un procedimento di riesame ove ne rilevi adeguate motivazioni.
- e) Non costituisce, inoltre, "modifica" un **intervento che non ha alcun effetto sull'ambiente**, come chiarito dall'articolo 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/06. In questo caso l'autorità competente è semplicemente chiamata a prendere atto dell'intervento, salva la sua facoltà di aprire un procedimento di riesame ove ne rilevi adeguate motivazioni.
- f) Non costituisce "modifica" un **intervento che non riguarda l'installazione**, come definita all'articolo 5, del D.Lgs. 152/06, ma piuttosto una unità non tecnicamente connessa all'impianto IPPC. In questo caso l'autorità competente al rilascio dell'AIA non ha alcuna competenza ad autorizzare l'esercizio dell'unità, che dovrà pertanto essere autorizzata al di fuori dell'AIA da un altro

soggetto. Va peraltro, a riguardo, rammentato che la connessione "tecnica" non è solo quella impiantistica, poiché anche aspetti gestionali possono determinare una interdipendenza dell'esercizio di unità modificata e impianto IPPC.

- g) Non costituisce, infine, "modifica" la **non motivata proposta di variare il quadro autorizzativo**. In particolare non è motivata una richiesta giustificata da elementi conoscitivi già considerati in precedenti valutazioni istruttorie AIA, o più in generale da informazioni già note alla data di definizione dell'AIA vigente. In tal caso la comunicazione è archiviata in quanto improcedibile.

4- Identificazione delle modifiche sostanziali ad una installazione dotata di AIA

Se l'intervento si configura effettivamente quale una modifica, la sua sostanzialità è riconosciuta in prima battuta dal gestore stesso (art. 29-*nonies*, comma 2) o in caso contrario, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, dall'Autorità Competente (art. 29-*nonies*, comma 1).

A riguardo l'unico riferimento normativo certo è che in ogni caso, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/06, indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, comma 1, lett. l-*bis*).

Oltre a tali casi, è sostanziale ogni modifica che determina effetti negativi significativi sull'ambiente. Su come qualificare a priori gli effetti della modifica, le norme nazionale e comunitaria non forniscono ulteriori dettagli, rimettendosi alle decisioni in merito dell'Autorità Competente.

A riguardo, sulla base dell'esperienza maturata in qualità di Autorità Competente per le AIA statali, nonché di un confronto con gli indirizzi formalizzati in materia da alcune Regioni (peraltro non sempre concordi tra loro, né sempre coerenti con la prassi ministeriale), è possibile fornire indicazioni per individuare alcuni interventi tipicamente connotabili come modifiche sostanziali, limitatamente alle installazioni di competenza statale.

Tali indicazioni, riportate di seguito, non possono considerarsi esaustive rispetto alla vasta casistica, e pertanto possono essere applicate solo per una prima valutazione speditiva, restando nella competenza della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC (titolare dell'esercizio del potere discrezionale tecnico nell'ambito dei procedimenti di AIA statale, come chiarito tra l'altro nel DM 153/2007) effettuare più dettagliate valutazioni.

Resta, pertanto, in ogni caso ferma la facoltà per l'Autorità Competente, in esito a più specifiche e dettagliate valutazioni istruttorie, di giudicare sostanziali altre modifiche oltre a quelle espressamente indicate nel successivo paragrafo.

5- Modifiche sostanziali identificabili con un esame preliminare

Sono tipicamente identificabili quali sostanziali, già ad un esame preliminare delle comunicazioni ex art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, le seguenti modifiche:

- a) per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 indica valori di soglia, le **modifiche all'installazione che diano luogo ad un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima**. L'incremento da valutare ai fini della sostanzialità della modifica, da calcolarsi a partire dalla capacità produttiva autorizzata nel provvedimento "AIA iniziale", è dato dalla sommatoria del valore oggetto dell'istanza e dei valori di tutte gli eventuali ulteriori interventi non sostanziali già realizzati, dalla applicazione dell'AIA iniziale a tale data.

In particolare le soglie di riferimento per le categorie di impianti di cui all'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, sono le seguenti:

1. incremento della potenza termica nominale totale pari a 50 MW per la categoria 2) dell'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006
2. incremento della capacità di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, pari a 2,5 Mg, per la categoria 3) dell'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006;

- b) le **modifiche soggette a VIA**, sia in relazione ad attività rientranti nell'allegato XII della parte seconda del D.Lgs 152/2006, sia ad altre attività, soggette alla medesima AIA in quanto svolte in unità tecnicamente connesse;

- c) le **modifiche che comportano l'emissione di nuove sostanze pertinenti significative**. Il caso, in particolare, è evidente se nella comunicazione è lo stesso gestore ad indicare l'opportunità di fissare specifici limiti in relazione a inquinanti non già espressamente autorizzati, o se è prospettata l'emissione di nuove sostanze giudicate pericolose dalla norma (tabelle A1 e A2, dell'Allegato I, alla parte quinta, del D.Lgs 152/2006; tabella 5, dell'Allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs 152/2006).

Salvi i casi su elencati, possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA, e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano (ove non oggetto di previgenti prescrizioni) un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa.

6- interventi per la realizzazione di nuove unità, preliminarmente identificabili come sostanziali ai fini tariffari

Come noto il decreto che attualmente disciplina le tariffe istruttorie da applicare ai procedimenti di AIA, assimila ai fini tariffari i procedimenti di riesame ai procedimenti di modifica. Risulta, pertanto, opportuno fornire alcuni indirizzi speditivi per valutare (ai soli fini tariffari) la sostanzialità dei riesami avviati su istanza del gestore per la realizzazione di nuove unità (o per la sostituzione di unità esistenti). Resta, peraltro, in ogni caso ferma la facoltà per l'Autorità Competente, in esito a più specifiche e dettagliate valutazioni istruttorie, di giudicare sostanziali altri interventi oltre a quelli espressamente indicati di seguito.

Sono preliminarmente identificabili come sostanziali, ai fini tariffari, gli interventi per la realizzazione di nuove unità nei casi in cui:

- a) gli interventi, se fossero realizzati su una unità esistente, sarebbero giudicati "modifiche sostanziali" ai sensi del paragrafo 5;
- b) è progettato l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- c) è progettata la messa in esercizio di una nuova sorgente (convogliata o diffusa) di emissioni inquinanti in aria;
- d) è progettata la messa in esercizio di un nuovo punto di scarico di reflui dall'installazione;
- e) è progettata una qualunque operazione di gestione dei rifiuti che necessita di essere autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 2, del D.Lgs 152/2006;
- f) si tratta di attività appartenenti al punto 5.2 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e l'intervento prevede l'installazione di una nuova linea di incenerimento.